

DECRETO

Oggetto: Avviso di manifestazione di interesse finalizzato alla presentazione di proposte di valorizzazione partecipativa del Museo archeologico nazionale di Napoli, approvato con Decreto Direttoriale rep.n. 25 del 16/02/2026. **Avviso di rettifica/modifica.**

IL DIRETTORE GENERALE

Visti

- il D.L. 1° marzo 2021, n. 22 recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”, il quale, all’art.6 comma 1, prevede la ridenominazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo come “Ministero della cultura”;
- il D.P.C.M. 17 ottobre 2023, n. 167 (entrata in vigore 7/12/2023) recante modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero della Cultura di cui al D.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 167, che ha previsto, tra l’altro, che il Museo archeologico nazionale di Napoli rientrasse tra le direzioni di I fascia;
- il D.P.C.M. 15 marzo 2024, n. 57 e ss.mm.ii. recante “Regolamento di organizzazione del Ministero della Cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance”, e in particolare l’art. 41, comma 1, che recita: «Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 dicembre 2019, n. 169, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 giugno 2021, n. 123, e il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 ottobre 2023, n. 167. Fino all’adozione dei corrispondenti Decreti di cui all’articolo 40, comma 2, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45 e 46, del D.P.C.M. n. 169 del 2019»;
- il D.M. 5 settembre 2024, n. 270 recante “Articolazione degli uffici dirigenziali e degli istituti dotati di autonomia speciale di livello non generale del Ministero della cultura”;
- il D.M. 25 settembre 2024, n. 299 recante “Modifiche al decreto Ministeriale 23 dicembre 2014 su Organizzazione e funzionamento dei musei statali”;
- il D.P.C.M. 26 agosto 2025, registrato dalla Corte dei Conti con il n. 429 del 12.09.2025, con il quale è stato conferito al Dott. Francesco Sirano l’incarico di Direttore del Museo archeologico nazionale di Napoli;

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento Amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di Contabilità e Finanza Pubblica) e ss.mm.ii.;

Visto il D.Lgs. 12 maggio 2016, n. 93 recante il “Riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, in attuazione dell’articolo 42, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196”;

Visti

- il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A)” e ss.mm.ii.;
- l’art. 1, c. 32 della Legge 6 novembre 2012, n. 190;
- il Titolo III del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196;
- il Regolamento Europeo in materia di “Trattamento dei Dati Personali”;

- la Deliberazione ANAC del 31/05/2017, n.556 “Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari”;
- la Deliberazione ANAC del 21/11/2018, n. 1074;

Visti

- lo Statuto del Museo archeologico nazionale di Napoli;
- il D.M. 23 gennaio 2024, n. 26, recante “Atto di indirizzo concernente l’individuazione delle priorità politiche da realizzarsi nell’anno 2024 e per il triennio 2024-2026”;
- il PIAO (Piano Integrato di Attività e Organizzazione) 2024-2026 del Ministero della Cultura – Priorità III: “Valorizzazione, anche economica, del patrimonio culturale, nonché promozione dello sviluppo della cultura”, secondo cui «il valore pubblico passa attraverso la valorizzazione del patrimonio culturale, producendo un accrescimento della soddisfazione degli interessi finali della collettività, mediante una maggiore fruizione dello stesso. In tale contesto, le azioni dirette alla valorizzazione dei beni favoriscono la conoscibilità e, in tal modo, accrescono il godimento collettivo di tali beni, il che implica di norma una maggiore accessibilità al pubblico. In altri termini, il valore pubblico della valorizzazione è costituito dalla accessibilità e fruizione dei beni culturali. Lungo la direttrice della valorizzazione economica e culturale, il patrimonio culturale diventa altresì risorsa per il Paese. L’intervento promana da un processo di valorizzazione partecipativa, fondata sulla sinergia tra istituzioni pubbliche e soggetti privati»;

Visto il D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii., recante il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, in particolare l’articolo 6 “Valorizzazione del patrimonio culturale” secondo cui «La valorizzazione consiste nell’esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso, anche da parte delle persone diversamente abili, al fine di promuovere lo sviluppo della cultura. Essa comprende anche la promozione ed il sostegno degli interventi di conservazione del patrimonio culturale. In riferimento al paesaggio, la valorizzazione comprende altresì la riqualificazione degli immobili e delle aree sottoposti a tutela compromessi o degradati, ovvero la realizzazione di nuovi valori paesaggistici coerenti ed integrati (c.1). La valorizzazione è attuata in forme compatibili con la tutela e tali da non pregiudicare le esigenze (c.2). La Repubblica favorisce e sostiene la partecipazione dei soggetti privati, singoli o associati, alla valorizzazione del patrimonio culturale (c.3)»;

Visti altresì

- l’articolo 9 della Costituzione laddove prescrive che “la Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e della ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della nazione”;
- l’articolo 33 della Costituzione che, nel rafforzare l’idea che il bene culturale non appartenga più allo Stato ma sia oggetto di fruizione, stabilisce che l’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento;
- l’art. 1 comma 1 bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241, secondo cui la Pubblica Amministrazione nell’adozione di atti di natura non autoritativa agisce secondo le norme di diritto privato salvo che la legge disponga altrimenti;
- il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, in particolare:
 - l’art.8 comma 1 secondo cui «Nel perseguire le proprie finalità istituzionali le pubbliche amministrazioni sono dotate di autonomia contrattuale e possono concludere qualsiasi contratto, anche gratuito, salvi i divieti espressamente previsti dal codice e da altre disposizioni di legge»;

- l'art.134 (Contratti gratuiti e forme speciali di partenariato), il quale stabilisce che «Per tutte le attività finalizzate alla tutela e alla valorizzazione dei beni culturali, l'amministrazione può stipulare contratti gratuiti, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del codice, ferme restando le prescrizioni dell'amministrazione preposta alla loro tutela in ordine alla progettazione e all'esecuzione delle opere e delle forniture e alla direzione dei lavori e al loro collaudo (c.1). Per assicurare la fruizione del patrimonio culturale della nazione e favorire altresì la ricerca scientifica applicata alla sua tutela o alla sua valorizzazione, lo Stato, le regioni e gli enti territoriali possono, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, attivare forme speciali di partenariato con enti e organismi pubblici e con soggetti privati, dirette a consentire il recupero, il restauro, la manutenzione programmata, la gestione, l'apertura alla pubblica fruizione e la valorizzazione di beni culturali, attraverso procedure semplificate di individuazione del partner privato analoghe o ulteriori rispetto a quelle previste dall'articolo 8 (c.2). Resta fermo quanto previsto ai sensi dell'articolo 106, comma 2-bis, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (c.3)»;
- la Convenzione di Faro del 2005 che riconosce il diritto individuale e collettivo a “trarre beneficio del patrimonio culturale e a contribuire al suo arricchimento” (art.4) sottolineando “la funzione dell'eredità culturale nell'arricchimento dei processi di sviluppo economico, sociale e culturale” (art.8);
- l'Avviso in oggetto, approvato con Decreto Direttoriale rep.n. 25 del 16/02/2026.

Premesso che l'istituto della rettifica, quale provvedimento di secondo grado volto alla semplice correzione di errori materiali o di semplici irregolarità involontarie, si distingue profondamente dall'annullamento d'ufficio e dalla revoca, non avendo natura di vero e proprio provvedimento di riesame e non essendo assoggettato alla disciplina di cui all'art. 21-nonies, L. n. 241/1990, in quanto non riguarda atti affetti da vizi di merito o di legittimità e non presuppone alcuna valutazione, più o meno discrezionale, in ordine alla modifica del precedente operato della P.A., anzi ha natura doverosa, in luogo della discrezionalità insita nel potere di annullamento d'ufficio; non comporta nessuna valutazione tra l'interesse pubblico e quello privato sacrificato; non richiede una motivazione rigorosa; si distingue, altresì, dalla regolarizzazione e dalla correzione, le quali, normalmente, comportano l'integrazione dell'atto (T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. I, 04 marzo 2021, n. 213 – Pres. Gabbricci, Est. Tagliasacchi).

Rilevato che nell'Avviso pubblico indicato in oggetto, è presente il seguente errore materiale che deve intendersi rettificato come segue:

- all'art. 8 intitolato “Presentazione della domanda e proposta progettuale” al punto 8.2, in cui viene indicato “La domanda, completa della documentazione richiesta, dovrà pervenire esclusivamente a mezzo PEC al seguente indirizzo”, ove per indirizzo PEC deve intendersi anziché “man-na@pec.cultura.it”, quello corretto man-na@pec.cultura.gov.it; come correttamente riportato nell'Allegato 1 intitolato “Fac-simile di domanda”;

Considerato che in virtù della suddetta rettifica di errore materiale, si ritiene opportuno, al fine di favorire la massima partecipazione e la par condicio nei confronti di chi avesse già inoltrato la domanda all'indirizzo errato (seppure tale indirizzo è correttamente indicato nel modello di domanda di partecipazione), estendere il termine di scadenza per la presentazione delle domande sino al 29 marzo 2026. All'art. 8.2 il termine di presentazione della domanda di partecipazione, pertanto, è da intendersi anziché “entro il termine perentorio del giorno 22 marzo 2026”, entro il giorno 29 marzo 2026.

Tutto ciò visto, premesso e considerato

DISPONE

a parziale rettifica/modifica/integrazione dell'art.8 del relativo Avviso, quanto segue:

- all'art.8 intitolato "Presentazione della domanda e proposta progettuale", al punto 8.2 in cui viene indicato "La domanda, completa della documentazione richiesta, dovrà pervenire esclusivamente a mezzo PEC al seguente indirizzo", per indirizzo PEC deve intendersi anziché "man-na@pec.cultura.it", quello corretto man-na@pec.cultura.gov.it e anziché "entro il termine perentorio del giorno 22 marzo 2026", tale periodo deve intendersi sostituito con "entro il giorno 29 marzo 2026";
- restano invariate tutte le restanti previsioni dell'Avviso e degli Allegati che non siano incompatibili con le rettifiche/modifiche/integrazioni previste dal presente atto;
- di numerare e inserire il presente atto nella raccolta dei Decreti del MANN;
- la pubblicazione del suddetto decreto e Avviso di rettifica sul sito istituzionale del MANN ai sensi dell'art.23 comma 1 lett.d) del D.Lgs.33/2013;
- di mandare ai competenti Uffici tutti gli adempimenti di conseguenza.

Il Direttore Generale
Dott. Francesco Sirano